

COMUNE DI BARDONECCHIA

PSR MISURA 8

INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DI AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE

OPERAZIONE 8.5.1 -Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali

Miglioramento della resilienza delle foreste di protezione del Comune di Bardonecchia

ELABORATO

3

PROGETTO ex DLGS 50 del 18/04/2016 Art 23 commi 14-15

Capitolato speciale di appalto e schema di contratto di prestazione di servizi

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA

Via Pellousiere n°6 OULX (TO) C.A.P. 10056

Tel 0122 - 831079 Fax 0122 - 831282

E.MAIL bacinimontani@cfavs.it - cfavs@postecert.it

P.iva 03070280015 - C.F. 86501390016



AREA
FORESTE

CODICE DOCUMENTO

area	anno incarico	n.commissa	revisione	n. elaborato	n. archivio
0 2	2 0 1 9	0 3 4	0 0	0 3	0 0 0 0

Motivo revisione :

SETT.22

Dott. For. Carlotta SCAMPINI

DATA

REDATTO DA:

SETT.22

Dott. For. Alberto DOTTA

Dott. For. Alberto DOTTA

DATA

PROGETTISTA e R.D.D.

RESPONSABILE DI COMMESSA

COMMITTENTE



COMUNE DI BARDONECCHIA

Piazza A. De Gasperi n°1

Tel. 0122 - 999985

Fax 0122 - 96895

E.MAIL comune.bardonecchia@pec.it

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:



CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA

Via Pellousiere 6, 10056 Oulx (To)

Tel. +39.0122.831079 Fax +39.0122.831282

e-mail: cfavs@postecert.it – segreteria@cfavs.it Web: www.cfavs.it

P.IVA: 03070280015 C.F. 86501390016

MISURA 8 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DI AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE

OPERAZIONE 8.5.1 -Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali

Miglioramento della resilienza delle foreste di protezione del Comune di Bardonecchia

COMUNE DI BARDONECCHIA

Capitolato speciale di appalto e schema di contratto di prestazione di servizi

La Ditta (fornitore di servizio) _____, con sede in _____ e con Partita IVA numero _____, registrata presso il registro delle imprese della Camera di Commercio di _____, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____
e

L'ente appaltante Comune di Bardonecchia, con sede in P.zza De Gasperi 1, Bardonecchia (To), in persona del legale rappresentante _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____

premessi che

Il committente intende avvalersi della capacità professionale del fornitore e stipulare il presente contratto;

Il committente ed il fornitore riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione economica, al miglioramento della qualità dei prodotti e delle conoscenze tecniche, alla maggiore integrazione dei rispettivi processi aziendali;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto ed elaborati progettuali:

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i servizi previsti nei documenti progettuali relativi al [PSR Misura 8.5.1 Comune di Bardonecchia](#) "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" affidati all'affidatario

Art. 2 - Ammontare del canone di appalto e relativo versamento:

Il canone per l'esecuzione del servizio ammonta a € _____ oltre IVA 22% corrispondente all'importo a base di offerta di € _____ € oltre IVA 22% ribassato del __ %, oltre oneri per la sicurezza corrispondenti a € _____

Art. 3 - Durata dell'appalto dei servizi:

Il termine per il completamento degli interventi previsti nel presente capitolato è di 200 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di inizio attività

Art. 4 - Spese contrattuali:

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di contratto, bollo registro, diritti di segreteria, mentre sono a carico del soggetto appaltante le spese di I.V.A., se dovute.

Art. 5 - Obblighi del fornitore:

Il fornitore si impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi specifici previsti per le prestazioni oggetto del presente capitolato, e secondo quanto previsto negli allegati progettuali, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

L'affidatario è tenuto ad eseguire i servizi affidati a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative, ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate ed alle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi in oggetto.

Art. 6 - Assicurazione sociale ed adempimenti di contratto collettivo di lavoro:

L'affidatario avrà la responsabilità della scrupolosa osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed emanante in materia di Assicurazioni Previdenziali, Mutualistiche ed Infortunistiche, per tutto il personale assunto al fine dell'esecuzione degli interventi di cui all'appalto, sollevando di conseguenza l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in proposito. L'affidatario dovrà inoltre applicare scrupolosamente le predisposizioni relative al contratto di lavoro per la categoria per quanto attiene al trattamento economico, riposo settimanale, ferie ed altri diritti dei lavoratori dipendenti.

Art. 7 - Infortuni e danni:

L'affidatario è responsabile dei danni alle persone ed alle cose arrecati direttamente o a mezzo del proprio personale a terzi, ed a lui fanno carico gli oneri del risarcimento dei danni arrecati senza diritto di rivalsa verso il l'Ente appaltante.

Art. 8 - Indicazioni delle lavorazioni da eseguire:

Gli interventi da effettuare sono dettagliatamente descritte nei documenti progettuali in merito a tipologia di intervento e superficie da percorrere. Si sintetizza brevemente:

A - SFOLLI. Si dovrà provvedere al taglio delle piante concorrenti degli alberi o dei gruppi di avvenire, curando il mantenimento di una struttura per gruppi e di un popolamento plurispecifico e stabile, secondo le indicazioni dei tecnici e mediante le informazioni desunte da contrassegnatura di aree di saggio dimostrative.

B - DIRADAMENTI. L'appaltatore dovrà eseguire i medesimi interventi previsti al precedente paragrafo in popolamenti maggiormente strutturati, nei quali dovrà essere assecondata la dinamica naturale di sviluppo della foresta, mantenendone la stabilità e migliorandone la resilienza, secondo le indicazioni dei tecnici e mediante le informazioni desunte da contrassegnatura di aree di saggio dimostrative.

C – TAGLIO A SCELTA COLTURALE. Si dovrà eseguire i medesimi interventi previsti al precedente paragrafo in popolamenti ben strutturati, nei quali dovrà essere assecondata la dinamica naturale

di sviluppo della foresta, mantenendone la stabilità e migliorandone la resilienza, secondo le indicazioni dei tecnici e mediante le informazioni desunte da contrassegnatura di tutte le piante o di aree di saggio dimostrative.

Gli interventi di abbattimento dovranno essere effettuati utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti. In ogni caso l'Impresa sarà responsabile di ogni danneggiamento che in qualsiasi forma e per qualsiasi motivazione dovesse verificarsi, rimanendo l'Ente appaltante sollevato da ogni responsabilità in merito.

Il legname sarà rilasciato sul letto di caduta, sramato ed allestito in sicurezza, salvo specifiche indicazioni dei tecnici forestali e dei gestori delle aree protette eventualmente interessate dagli interventi.

La continuità della copertura forestale dovrà essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento, favorendo la resilienza del popolamento seguendo le prescrizioni tecniche di intervento ricevute.

Pertanto l'Impresa dovrà usare la massima cautela nell'eseguire gli interventi.

Art. 9 - Allestimento cantiere:

L'affidatario dovrà porre particolare attenzione e cura nell'allestimento della cartellonistica di cantiere e della definizione del perimetro degli interventi: sarà necessario predisporre, come da normativa vigente, indicazioni di divieto d'accesso in tutti gli accessi al cantiere e dati di riferimento dell'impresa affidataria. In particolare qualora l'intervento si svolga almeno in parte su viabilità, in prossimità dell'abitato o della rete sentieristica, sarà necessario predisporre interdizioni ed informazioni comprensive di tempistiche di esecuzione interventi.

Art. 10 - Diligenza di manutenzione:

Indipendentemente dalle indicazioni specifiche previste dal precedente art. 8, l'affidatario dovrà curare la buona manutenzione dei sentieri e delle pista forestali ricadenti nell'area di intervento o utilizzate per l'avvicinamento ai siti, ripristinando lo stato dei luoghi al termine degli interventi e apponendo idonea segnaletica durante il periodo di apertura del cantiere.

Art. 11 - Attrezzatura:

L'affidatario dovrà fornirsi a proprie cure e spese di attrezzi necessari per la razionale esecuzione degli interventi oggetto di capitolato, nonché ogni aspetto legato alla sicurezza del cantiere.

Art. 12 – Norme di sicurezza:

Sebbene i cantieri forestali non rientrino in quelli definiti nel DLgs 81/2008, sarà fornito all'impresa affidataria uno specifico documento (DVR) per la gestione dei rischi per gli interventi previsti. In ogni caso, gli interventi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene, (anche ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 81/2008). Tutta l'attrezzatura utilizzata dall'appaltatore dovrà essere marcata CE ed essere dotata di dispositivi di sicurezza e protezione degli operatori come previsto dal D.Lvo 81/2008.

Art. 13 - Vigilanza sul servizio:

La vigilanza sul servizio verrà esercitata dell'Ente appaltante attraverso il Direttore sull'Esecuzione appositamente nominato.

Art. 14 - Revisione prezzi:

Il prezzo del servizio, da considerarsi a corpo, rimane fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale

Art. 15 – Disciplina economica:

Art. 15a - Anticipazione

Sul valore del contratto verrà calcolato l'importo dell'**anticipazione** del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, a sua semplice richiesta. L'anticipazione è subordinata alla disponibilità economica dell'ente appaltante ed alla prestazione delle garanzie previste dal d.lgs. 50/2016.

Art 15b -Pagamenti in acconto

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 80.000**.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione degli interventi.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore degli interventi gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo degli

interventi è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Art 15c - Pagamenti a saldo

Il conto finale della prestazione è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultimazione del servizio, accertata con apposito verbale;

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

L'importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo, delle ritenute che la Stazione appaltante riterrà opportune così come motivate nell'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione degli interventi.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi degli interventi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione degli interventi riconosciuta e accettata.

Art 15d – Ritardi nei pagamenti

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti gli interessi previsti dalla normativa vigente.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'affidatario; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'affidatario gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Art. 16 - Divieto di cessione e di subappalto:

L'affidatario non può cedere o subappaltare il servizio assunto senza il preventivo consenso scritto dell'Ente appaltante.

Art. 17 – Cauzione definitiva - obblighi assicurativi a carico dell'impresa:

In riferimento alla Cauzione Definitiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Inoltre, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna degli interventi a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi ed alle maestranze nell'esecuzione degli interventi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura della predetta garanzie assicurative decorre dalla data di consegna degli interventi e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione degli interventi risultante dal certificato regolare esecuzione; in caso di emissione di del certificato regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e maestranze (R.C.O.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000 per sinistro.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'affidatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'affidatario è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art 48, comma 5, del D:Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa è presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati e consorziati.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'affidatario con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione degli interventi o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106 ;
- c) l'affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i..

Quando il direttore degli interventi o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima degli interventi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore degli interventi o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'affidatario dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese.

Art. 19 - Controversie:

1. Ai sensi dell'articolo 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono

essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere adito il giudice ordinario.

Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto, e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 20 - Riferimenti:

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alla Relazione tecnica-illustrativa e alla legislazione vigente.

Art. 21 - Penalità:

Qualunque infrazione nella realizzazione degli interventi affidati, sarà contestata con notifica scritta alla società con la quale verranno assegnati 5 giorni lavorativi per effettuare correttamente le lavorazioni contestate. Dal sesto giorno in poi verrà addebitata una penalità di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi. La medesima penale è prevista per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini contrattuali

Infrazioni, quale il ritardo nel presentarsi per ricevere comunicazioni e disposizioni nell'ambito dei compiti contrattuali, ovvero il rifiuto di eseguirli, e specialmente per quelle negligenze che rischino di compromettere l'efficacia degli interventi, saranno penalizzate da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, per ogni infrazione riscontrata.

Per comportamenti scorretti da parte del personale dell'appaltatore, potrà essere comminata una penale sino ad un massimo di € 500,00, fatto salvo il diritto da parte dell'Amministrazione di richiedere l'allontanamento dal cantiere del personale e la sua sostituzione.

ELENCO DELLE AREE DI INTERVENTO E DELLE LAVORAZIONI PREVISTE


BA_1: Rio Comba della Gorgia e Rio Guiaud



Descrizione intervento:

taglio a scelta colturale finalizzato alla strutturazione del popolamento in gruppi di dimensioni variabili caratterizzati da buona stabilità al fine di garantire la resilienza del popolamento, permettendo il perpetuarsi della funzione di protezione attesa. Eliminazione delle piante e dei gruppi instabili nelle fasce di vegetazione di sponda e di potenziale ostacolo al regolare deflusso delle acque in casi di crollo nonché di ostacolo alla stabilità delle scarpate

BA_2: Bo du Ban – bandita storica di Rochemolles




Descrizione intervento:

taglio a scelta colturale per gruppi alternato a diradamento dall'alto di grado medio-forte nei popolamenti più giovani e meno strutturati. Il taglio a scelta colturale finalizzato alla strutturazione del popolamento in gruppi di dimensioni variabili caratterizzati da buona stabilità al fine di garantire la resilienza del popolamento, permettendo il perpetuarsi della funzione di protezione attesa


CARTA INTERVENTI E TIPI FORESTALI

Bo du Ban



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 851 BARDONECCHIA Aree intervento VIABILITA' CONFINI COMUNALI • AREE DI SAGGIO 2020 | <p>CARTA FORESTALE E DELLE ALTRE COPERTURE DEL SUOLO</p> <ul style="list-style-type: none"> Abetine Acero-tiglio-frassineti Alneti planiziali e montani Arbusteti planiziali, collinari, montani Boscaglie pioniere di invasione Lariceti e cembrete Arbusteti subalpini Pinete di Pino uncinato Pinete di Pino silvestre Rimboschimenti Saliceti e pioppeti ripari Abitati ed infrastrutture |
|--|---|

**Interventi su Carta Forestale
BA_1: Rio Comba della Gorgia e Rio Guiaud
Scala 1:5.000**



Il quadro complessivo degli interventi previsti, che fa seguito a sopralluoghi in campo e valutazioni ecologiche e selvicolturali è il seguente:

Tipo Forestale	Provvigione media/ha (m3/ha)	Superficie aree di intervento omogenee (ha)	Provvigione per aree di intervento omogenee (m3)	Ripresa %	% Ripresa esboscabile	Volume intervento per aree omogenee (m3)
AB51A	375	8,372	3139,3125	15	5	470,9
LC10K	290	1,149	333,268	10	10	33,3
LC20C	362	22,645	8197,309	15	10	1229,6
	411	10,693	4394,6997	15	10	659,2
LC32B	255	0,930	237,0735	10	0	23,7
	338	0,392	132,3608	15	5	19,9
	340	5,618	1910,188	15	5	286,5
	343	9,686	3322,1608	15	5	498,3
	362	0,541	195,661	15	5	29,3
	378	0,436	164,8836	15	5	24,7
LC51A	152	1,004	152,6384	6	0	9,2
	207	0,022	4,5126	10	0	0,5
	242	0,093	22,6028	5,5	0	1,2
	274	0,295	80,8026	10	0	8,1
	281	0,050	13,9657	5,5	0	0,8
	283	5,229	1479,7504	10	0	148,0
	286	0,895	255,8842	10	0	25,6
	287	5,864	1682,9967	10	0	168,3
	293	0,152	44,6239	10	0	4,5
	328	0,276	90,6264	5,5	0	5,0
	396	0,172	68,0724	5	0	3,4
LC51K	226	0,809	182,7662	15	10	27,4
	231	0,004	0,9471	15	10	0,3
	236	0,406	95,816	15	10	14,4
	253	0,124	31,372	15	10	4,7
	259	0,055	14,1155	15	10	2,1
	269	0,410	110,3976	15	10	16,6
	282	0,786	221,7366	15	10	33,3
	291	0,000	0	15	10	0,0
LC51X	149	0,459	68,3165	10	0	6,8
	158	0,199	31,363	10	10	3,1
	231	0,000	0,0462	15	10	0,0
	245	0,074	18,1545	15	10	5,4
	279	0,219	60,9894	15	5	9,1
	299	8,296	2480,3844	15	10	372,1
	303	0,677	205,1916	10	0	20,5
	305	0,082	25,1015	10	10	2,5
	376	0,578	217,4408	15	5	32,6
LC52X	343	3,078	1055,754	10	10	105,6
PE30X	372	5,661	2106,0036	10	10	210,6
PS40X	0	0,007	0	10	0	0,0
	141	0,000	0,0141	10	0	0,0
		0,032	4,5261	5	0	0,2
	181	0,023	4,1992	10	0	0,4

	193	0,199	38,4842	10	0	3,8
	206	0,621	128,0084	10	0	12,8
	292	1,352	394,638	9	0	35,5
Totale complessivo						4569,9

Oulx, 24/10/2022



Il direttore tecnico
Dott. For. Alberto Dotta